

*Intervento di chiusura del prof. Giovanni Pugliese*

Spero non mi faccia velo la parte che, per forza di cose, ho avuto nell'organizzazione del *Colloquium*, se constato l'importanza dei lavori che si sono svolti in questi due giorni e il grande valore dei risultati che vi si sono raggiunti. Il *Colloquium* ci ha permesso di ascoltare relazioni, non solo di altissimo interesse e di altissimo livello scientifico e culturale, ma ricche inoltre di prospettive e contributi nuovi, grazie ai quali la conoscenza dei delicati rapporti fra Cicerone e il diritto del suo tempo ha fatto un fortissimo, credo decisivo, progresso. Alle relazioni si sono aggiunte molte comunicazioni, anch'esse dense di dati e di idee e purtroppo, per la ristrettezza del tempo, un po' sacrificate nella loro concentrata esposizione oggi pomeriggio.

Mio compito è dunque, prima di tutto, quello di ringraziare gli insigni colleghi, stranieri e italiani, che hanno accettato l'invito rivolto loro dal Centro di Studi Ciceroniani di studiare o ristudiare l'uno o l'altro aspetto di quei delicati rapporti e di riferire qui i risultati dei loro studi e delle loro meditazioni: risultati, come ho appena accennato, in gran parte originali e tali da far compiere un lunghissimo passo avanti alla precisa ricostruzione e valutazione del pensiero ciceroniano in materia giuridica. Parlando di questi risultati, non posso non provare ancora una volta più profonda commozione nel riflettere come essi, per Gianfranco Tibiletti, siano stati il frutto di una sua momentanea vittoria contro il male che di lì a poco, proprio alla vigilia del *Colloquium*, doveva portarlo alla morte. La sua dolorosa scomparsa rende più preziosa la relazione scritta che ci ha lasciato e accresce il nostro dovere di utilizzare nel migliore modo tutte le idee e gli spunti che vi sono racchiusi. Dai relatori agli autori delle comunicazioni: anche ad essi va tutta la più viva gratitudine del Centro per l'arricchimento apportato al *Colloquium* coi loro eccellenti contributi; e coi ringraziamenti del Centro le mie personali scuse per non avere avuto il tempo di meditare sufficientemente su quanto

hanno detto e per non potere quindi ora parlarne in modo specifico. Un ringraziamento particolarissimo infine al pubblico: un pubblico preparato, numeroso, attento e — perché non riconoscerlo? — paziente: un pubblico quale non se ne potrebbero desiderare di migliori.

Mio compito ulteriore, ovviamente più difficile, ma che considero di mia inevitabile pertinenza (anche se non sarò in grado di assolverlo se non in modo molto imperfetto), è quello di tentare un sommario bilancio del *Colloquium*. Una prima osservazione, che mi sembra scaturisca dai nostri lavori, è che essi ci hanno fatto assistere a un approccio sostanzialmente imparziale alla figura e all'opera di Cicerone. Cicerone è personaggio non solo molto controverso, ma sentito inoltre così vivo da letterati, storici, giuristi da risultare spesso oggetto di loro posizioni partigiane, volte a esaltarlo o a vilipenderlo. La polemica anticiceroniana di Theodor Mommsen è solo un esempio saliente e autorevole di un atteggiamento che, si orienti nell'una o nell'opposta direzione, possiamo considerare normale. In questo *Colloquium* si è avuto invece un esame più sereno e più obbiettivo del personaggio. Forse vi ha contribuito il tema specificamente giuridico, potendosi presumere che gli aspetti più controversi della vita e del pensiero di Cicerone siano estranei al diritto. Sarebbe tuttavia un errore dimenticare che gli scritti ciceroniani attinenti in modo diretto o indiretto alla struttura dello Stato e alla funzione delle leggi, nonché molte delle orazioni, opere le une e le altre senza dubbio di argomento giuridico, risentono in realtà moltissimo sia del carattere personale dell'autore sia delle sue ideologie e delle lotte politiche e professionali a cui egli ha partecipato. Senza disconoscere dunque alla natura del tema una qualche rilevanza, penserei che il maggiore contributo all'imparzialità e obbiettività delle relazioni e delle comunicazioni provenga soprattutto dalla maturità di valutazione storica raggiunta dagli studiosi partecipanti al nostro convegno. Questa maturità, mentre non ha impedito la piena comprensione dei moventi personali, sociali, politici dell'autore e anzi lo ha fatto meglio collocare nel suo tempo, ha permesso però di prendere da lui un distacco sufficiente a frenare la tradizionale tendenza di quanti analizzano l'azione o il pensiero di Cicerone a sentirsi personalmente coinvolti nelle sue vicende. Ed è, a mio parere, una posta tutt'altro che irrilevante da segnare all'attivo del *Colloquium*.

A questo punto è forse superfluo osservare — ma è bene, comunque, non dimenticare — che Cicerone è personaggio, non solo

molto controverso, ma inoltre molto complesso. Come bene ha osservato Wieacker, Cicerone è « ein ganzer Kosmos », che ha molti aspetti, molte facce. Solo una delle sue facce è rivolta al diritto. Nessuno quindi vorrà credere che, se siamo riusciti a delineare esattamente e imparzialmente i contorni di questa faccia, abbiamo per ciò solo capito con altrettanta esattezza e imparzialità quel complesso personaggio. Ma proprio la consapevolezza dei limiti, entro cui la precisa analisi della posizione di Cicerone rispetto al diritto può contribuire a illuminare l'insieme della sua figura, è prova e garanzia del rigore scientifico di questo convegno, nel quale, d'altro canto, siamo stati più o meno esplicitamente tutti convinti che solo attraverso l'esatta e imparziale ricostruzione di ciascuno dei molteplici aspetti di Cicerone (per parte nostra ora quello relativo al diritto, come nel 1972 quello relativo alla tradizione manoscritta e nel 1974 quello relativo alla filosofia) si può giungere a delineare esattamente e imparzialmente l'insieme della sua figura.

La faccia di Cicerone rivolta al diritto si dimostra, a sua volta, vista da vicino, composta di numerose facce. E le differenze tra esse sono dovute sia agli aspetti del diritto che vengono considerati, sia alla natura delle opere che li considerano. Altro è il diritto privato, altro il pubblico; una cosa la giurisprudenza, un'altra — ad esempio — la *lex*. E, parallelamente, un modo di trattare il diritto è quello delle orazioni, un altro quello delle opere di filosofia o politologia, un terzo quello degli scritti retorici, un quarto, forse il più attendibile, quello delle lettere. Non esiste un atteggiamento unico e univoco di Cicerone rispetto al diritto; esiste una molteplicità di atteggiamenti, che, anche se muovono da una base comune, si distinguono in ragione di ciò a cui l'autore guarda del diritto e dello scopo (pratico o teorico) che nella singola opera egli persegue. Vi influisce inoltre il modello greco, a cui ciascun tipo di opera si ispirava. Se infatti la fenomenologia giuridica considerata è in massima quella romana, gli schemi concettuali utilizzati sono non di rado greci. Occorre dunque operare numerose distinzioni. Solo grazie ad esse si possono mettere esattamente a fuoco le idee ciceroniane; solo grazie ad esse si possono dissipare o chiarire apparenti antinomie e confusioni.

Un esempio importante della necessità di tali distinzioni si ha considerando la posizione di Cicerone rispetto alla *lex*. Il termine *lex*, anche nel ristretto campo degli specialisti del diritto, ha una pluralità di significati, che spesso dipendono dalla qualifica che accompagna quel termine: *lex publica*, *lex privata*, *lex rogata*, *lex dicta*, *lex data*. Negli scritti ciceroniani a questa pluralità di significati, che pure

vi si riscontra, se ne aggiunge una più ampia, poiché in essi *lex* assume non di rado anche un significato generico, che abbraccia tutti i modi in cui il diritto viene creato autoritativamente o che addirittura quasi equivale a quello di *ius*. E' verosimile che il più frequente e più generico impiego di *lex* da parte di Cicerone dipenda precisamente dai modelli greci a cui egli si ispira, valendo *lex* e *leges* come traduzione di νόμος e νόμοι che in realtà ricorrono negli scritti greci, e per plausibili ragioni, più spesso di quanto i corrispondenti latini non ricorrano negli scritti giuridici romani. Di questa vastità e genericità del significato di *lex* in Cicerone le relazioni di Stein e di Serrao ci hanno dato parecchi esempi.

Ma prescindiamo ora da essa e consideriamo i casi in cui *lex* ha il senso più ristretto e più tecnico di *lex publica* o di *lex rogata*, ossia di disposizione proposta da un magistrato repubblicano ai comizi centuriati o tributi e da questi approvata, oppure è equivalente a *plebiscitum*, ossia alla disposizione proposta da un tribuno della plebe all'assemblea plebea e da questa approvata. L'oggetto indicato con *lex* è allora abbastanza univoco ma è diverso il modo in cui diversi tipi di opere lo considerano, perché in queste è spesso diverso l'interesse dell'autore.

Così nelle opere retoriche, che sono quelle prevalentemente prese in esame dalla relazione di Stein, in quanto soltanto esse enumerano le fonti del diritto o almeno le *partes iuris* (*de inv.* 2, 65-66; *part. or.* 37, 130; *top.* 28), oggetto di tale relazione, la *lex*, o le *leges*, che pure vengono distinte dalla *consuetudo* e talora dai *senatusconsulta* e dagli *edicta magistratuum*, oltre che da altre *partes iuris*, finiscono con l'apparire politicamente neutre e tecnicamente scolorite. La loro provenienza dal popolo, il loro contenuto innovativo, la possibilità di criticarle sotto il profilo etico o politico vengono sostanzialmente ignorate; e anzi esse sono considerate come semplice conferma di precetti già approvati dalla *consuetudo* o altrimenti risultati utili (cfr. soprattutto *de inv.* 2, 65-68). Nelle altre opere, nonostante la presenza di non secondarie varianti dall'uno all'altro tipo di opera o dall'una all'altra opera singola, le leggi appaiono più concrete, in quanto espressione di date forze politiche e capaci non soltanto di codificare il costume, ma di introdurre innovazioni utili o dannose. Questo è particolarmente vero, in quanto Cicerone comprende nella nozione di *lex*, come si è già osservato, anche il *plebiscitum*. I plebisciti, invero, da quello proposto da Flaminio nel 232 a.C. a quelli dei Gracchi, a quelli di Sulpicio Rufo e di Clodio, suscitano le sue deplorazioni e la sua reazione; e proprio

con riferimento ai plebisciti, comprendendoli per altro nel nome generale di *leges*, egli invoca le remore religiose dell'*obnuntiatio* e del *servare de coelo*, quelle giuridiche introdotte o confermate dalla *lex Caecilia Didia*, quelle politiche del voto palese o che sia almeno fatto conoscere agli ottimati (*in Vat.* 17-18; *ad sen.* 11; *in Pis.* 9; *pro Sext.* 135; *de leg.* 3, 10; 3, 15; 3, 33).

La diversa natura dunque delle opere, a cui Stein e Serrao (in conseguenza del diverso oggetto delle loro relazioni e anche del loro diverso orientamento politico-culturale) prestano prevalente attenzione, spiega perché la figura della *lex* presenti nelle due relazioni aspetti e contorni non coincidenti, e in particolare perché nella relazione di Serrao, diversamente che in quella di Stein, l'origine popolare della *lex*, la sua ispirazione plebea, il controverso giudizio etico-politico delle leggi proposte o votate assumano tanto rilievo.

Vengo a un tema che è stato molto trattato durante il *Colloquium*: quello dei rapporti fra Cicerone e la giurisprudenza o i giuristi. Un tema rispetto a cui è, fra l'altro, emersa una differenza di angolazione tra Mario Bretonne e Franz Wieacker. Prima però di affrontarlo, vorrei preliminarmente riprendere il discorso occasionato dal punto della relazione di Gianfranco Tibiletti, in cui egli ha messo in rilievo la rigorosa esigenza di verità e di obbiettività della giurisprudenza, la gratuità e pubblicità della sua opera, l'assenza di controllo politico su di essa, in definitiva la sua estraneità alla vita politica. Vi sono effettivamente aspetti esatti in queste affermazioni, ma forse egli è andato troppo oltre o la parola ha superato il suo pensiero, quando è sembrato delineare una specie di isolamento dei giuristi dall'ambiente sociale e dalla politica, quasi una nuova e accentuata versione della *Isolierung* teorizzata oltre quarant'anni fa da Fritz Schulz e oggi contraddetta da molti romanisti e molti studiosi della giurisprudenza romana. L'estraneità della giurisprudenza alla vita politica appare smentita *in limine* dal fatto — fatto per sé indiscutibile su cui tornerò tra breve a proposito della relazione di Wieacker — che essa rivaleggiava con l'oratoria come via privilegiata per accedere al potere politico e alle più alte magistrature, specie da parte di coloro che non provenivano dalla *nobilitas*. Non pochi giuristi dell'epoca repubblicana raggiunsero in effetti il consolato, non pochi di essi parteciparono attivamente alle lotte politiche. Ricordiamo a titolo di esempio P. Mucio Scevola, che nel 133 a.C. si oppose da console al *senatusconsultum ultimum* contro Tiberio Gracco (Plut. *Ti.Gr.* 18, 3; cfr. Cic. *de domo* 91) e nel 121 attribuì invece a colpa di Caio Gracco la *seditio* in cui questi fu ucciso

e i beni portatigli in dote dalla moglie Licinia perirono (Iav. D. 24, 3, 66 pr.); Q. Mucio Scevola, figlio del precedente, che, già ferito come antimariano nell'86 a.C., fu fatto uccidere da Mario il giovane nell'82 (Cic. *Brutus* 311); Servio Sulpicio Rufo, *interrex* nel 52, console nel 51, che fu variamente coinvolto come sostenitore di Pompeo nelle lotte di questi con Cesare. Se i giuristi non erano estranei alla politica, nemmeno può dirsi che essi operassero isolati dal loro ambiente e fossero insensibili ai valori e agli interessi di questo ambiente. Al contrario i principi che essi scorgevano nel fondo del *ius civile*, i ragionamenti con cui ne deducevano la soluzione del caso ad essi sottoposto, le interpretazioni che proponevano di norme delle XII tavole e di altre leggi o di clausole dell'editto pretorio traevano ispirazione e orientamento da quei valori e quegli interessi. Se non si avvertono per lo più differenze tra i giuristi appartenenti alla *nobilitas* e quelli dell'*ordo equester*, ciò in buona parte è dovuto al carattere prevalentemente privatistico degli scritti a noi pervenuti e alla generale convergenza, in materia di diritto privato, degli interessi dei senatori con quelli dei cavalieri in contrasto con quelli delle classi meno abbienti. Non è certo un caso che quanto del diritto romano repubblicano mira a proteggere la plebe povera o il proletariato non si ritrovi nei pareri o nelle trattazioni teoriche dei giuristi, bensì nel testo di leggi e di plebisciti. Tuttavia un certo distacco dell'attività specifica dei giuristi dai fattori immediatamente politici o socio-economici si avverte. In che senso? Nel senso che essi non creavano apertamente il diritto, ma lo scoprivano nel seno della tradizione legislativa o consuetudinaria e lo deducevano con ragionamenti dalle regole o dai principi scoperti. Le loro erano operazioni conoscitive e logiche, che avevano se non altro l'apparenza dell'obiettività e della razionalità. In ciò è evidente la loro differenza dai legislatori, ossia dai magistrati e dai tribuni che proponevano leggi e plebisciti. Diversamente da costoro essi non avevano bisogno di indicare al popolo le ragioni politiche, sociali o economiche della soluzione che sostenevano e tanto meno dovevano incorporarle nel testo del parere che formulavano o dell'altro scritto che redigevano. Nelle loro opere infatti ben di rado si leggono motivazioni extragiuridiche; queste motivazioni sono come molle secrete, che i contemporanei forse per lo più non percepivano e che gli interpreti moderni faticano assai a svelare, rischiando errori più o meno gravi. Di qui appunto l'aspetto obiettivo e razionale di tali opere; qui anche l'origine della riferita osservazione di Tibiletti, che entro tali limiti risulta senz'altro plausibile.

Dopo questo chiarimento sull'asserita 'apoliticità' della giurisprudenza, arrivo finalmente ai rapporti fra la giurisprudenza (o i giuristi) e Cicerone. Mi soffermo al riguardo particolarmente sulla relazione di Franz Wieacker che, per il fatto di essere, come egli stesso ha detto, « ein knapper Skizze », può non essere stata recepita dal pubblico in tutta la sua ricchezza. In questa relazione sono esaminati quattro aspetti dei rapporti tra la giurisprudenza e Cicerone. Il primo riguarda il contributo dato da Cicerone alla biografia dei giuristi. E' l'aspetto che è già stato considerato con particolare profondità da Bretone, il quale fra l'altro ha trovato negli scritti ciceroniani gli elementi per disegnare un profilo estremamente vivo di Servio Sulpicio Rufo, personificazione agli occhi di Cicerone del tipo del giureconsulto e in effetti il massimo dei suoi tempi. Su questo aspetto dunque non indugio.

Invece desidererei sottolineare il secondo aspetto, che si riferisce alla posizione sociale della giurisprudenza rispetto alle altre discipline. Qui si inserisce il discorso già accennato sulla rivalità fra giurisprudenza e oratoria come vie per accedere al potere politico. Cicerone sembra non avere dubbi sul primato dell'oratoria, come emerge dalla celebre frase del *Brutus*, 151, riferita proprio a Servio Sulpicio Rufo, il quale « *videtur in secunda arte primus esse maluisse quam in prima secundus* », avrebbe cioè secondo Cicerone preferito essere primo nella giurisprudenza, *secunda ars*, che non secondo (dopo Cicerone) nella prima, ossia nell'oratoria. L'aveva del resto lasciato benissimo capire nel *De oratore* e l'aveva ancor prima presupposto nell'orazione *pro Murena*, pronunciata in un processo per brogli elettorali, in cui a Murena, eletto console, si contrapponeva, come accusatore, il candidato rimasto sconfitto e che non era se non lo stesso Servio Sulpicio Rufo. Cicerone, nel difendere Murena e per dimostrare l'assoluta regolarità della sua vittoria, cerca in tutti i modi di svalutare la giurisprudenza, titolo di Servio per l'elezione, e di anteporvi quello di Murena. Nella specie il titolo contrapposto alla giurisprudenza era l'arte militare (nella quale, del resto, Murena non aveva raccolto molti allori); ma è chiaro che Cicerone pensava anche all'oratoria, il cui primato sulla giurisprudenza veniva a rafforzarsi, se questa (quali che fossero i meriti personali di Servio) risultava, secondo il proposito dell'oratore, meschina e ridicola. Secondo Wieacker, comunque, se si considera il contenuto intrinseco della giurisprudenza e dell'oratoria, il confronto tra esse nei dialoghi ciceroniani appare sovradimensionato, poiché in realtà occasioni di paragonare seriamente l'apporto dei giuristi e quello degli oratori

nello svolgimento dei processi civili e di quelli penali se ne avevano poche, essendo assai esigua la 'superficie di contatto' tra di esse. E' un'osservazione su cui sarà opportuno meditare.

Il terzo aspetto illustrato da Wieacker è quello, ben noto, relativo al grado di attendibilità di Cicerone come testimone del diritto del suo tempo e di tempi precedenti. Quanto esatta e quanto completa era la conoscenza tecnica di Cicerone in materia giuridica? Quanto fedele al vero l'informazione fornita nelle sue opere dei dati giuridici da lui conosciuti? Wieacker ritiene che Cicerone, non avendo avuto, per quanto se ne sa, dopo l'orazione *pro Caecina* clienti da difendere in questioni di diritto privato, non si sia più tenuto al corrente al riguardo. Inoltre egli ha molti dubbi, a prescindere da quanto Cicerone sapeva, sulla credibilità delle sue affermazioni in materia giuridica, dati i molti motivi che aveva di deformare la verità. A questo secondo proposito torna di nuovo utile, a me sembra, distinguere le diverse specie di opere.

Nelle opere filosofiche e politologiche la credibilità di Cicerone è in massima da ammettere; ma essa è un po' turbata dall'esigenza dell'autore di inserire i dati reali inerenti al diritto positivo romano a lui noto in un quadro teorico-filosofico di origine greca e di diverso orientamento, sicché la deformazione di quei dati è da ritenersi in massima possibile, talvolta probabile. Ciò induce di necessità a una certa cautela nell'assumere tutte le proposizioni giuridiche che si leggono in queste opere come lo specchio fedele e immediato del diritto vigente in Roma nell'età ciceroniana o in epoche precedenti. Cautela che, ovviamente, non significa rifiuto, né pregiudizio negativo.

Riguardo alle opere retoriche ci può essere un atteggiamento di maggiore fiducia, poiché le esigenze del pubblico a cui esse si rivolgevano richiedevano che le informazioni giuridiche, quando venivano fornite, fossero conformi al diritto positivo. Se mai si potrà lamentare un incompleto aggiornamento dei dati, secondo l'appena riferita ipotesi dello stesso Wieacker.

Un discorso particolare richiedono le orazioni. Da un lato, esse costituiscono senza dubbio la più ricca e la più interessante fonte di notizie giuridiche, poiché potrebbero mostrarci il diritto effettivamente operante nella vita e nei processi; dall'altro lato, esse sono soggette a maggiori dubbi sulla loro credibilità, poiché Cicerone, come avvocato, aveva il dovere professionale di utilizzare tutti gli elementi che la causa poteva offrire a vantaggio del cliente e di

tacere o rendere irricognoscibili gli elementi sfavorevoli. Secondo Wieacker, solo i dati giuridici sfavorevoli al cliente e quelli indifferenti meritano sicura fiducia; ma anche i dati generalmente noti al grosso pubblico costituiscono, a suo parere, un limite all'incredulità, poiché una loro consapevole alterazione sarebbe stata rischiosa e controproducente. Ora in questa seconda categoria a me pare rientrano soprattutto i brani di norme legislative o di clausole dell'editto pretorio o degli editti di governatori provinciali (come in ispecie quelli di Verre), che Cicerone riferisce testualmente. L'ipotesi di una loro falsificazione da parte dell'oratore appare in effetti assai improbabile. Resta salva naturalmente la prova contraria. Il resto invece delle testimonianze giuridiche contenute nelle orazioni è da sottoporsi a più che prudenti riserve e a più che serio vaglio.

Quanto infine alle lettere, esse rappresentano evidentemente la categoria di opere più affidante, dovendosi in massima escludere che i dati giuridici ivi riferiti siano stati volontariamente alterati; tutt'al più potranno essere incompleti o parzialmente inesatti. E' quindi da rammaricarsi che questi dati, anche se per sé rilevanti, non siano altrettanto numerosi che quelli offerti da opere di altro tipo.

Vengo al quarto aspetto dei rapporti fra Cicerone e la giurisprudenza, secondo la rappresentazione che ne ha fatta Wieacker: è l'aspetto più profondo, in quanto si propone di accertare quanto le teorie filosofiche e metodologiche ciceroniane si connettano con la giurisprudenza del suo tempo e quindi se e quali siano state le reciproche influenze. Qui nuovamente la relazione di Wieacker si intreccia con quella di Bretone ed ha, anzi, punti di contatto con tutte le altre relazioni, a riprova del valore centrale della questione qui esaminata fra quelle che nell'insieme il tema del *Colloquium* propone. Domandandosi che cosa Cicerone abbia ricevuto dalla giurisprudenza, Wieacker non ha esitato a vedere un notevole apporto della giurisprudenza, e in particolare di Q. Mucio, nelle riflessioni e concezioni che hanno permesso a Cicerone di inserire i *bonae fidei iudicia* nella sua teoria dei doveri (*de off.* 3, 65 sgg.). Viceversa è rimasto scettico sulla possibilità che Servio abbia veramente elaborato un sistema coerente di *ius civile* capace di servire da modello alla celebre (ma a noi non pervenuta) opera ciceroniana *De iure civili in artem redigendo* o di fornirgliene almeno l'ispirazione. Ponendosi poi il quesito opposto (che cosa Cicerone abbia dato alla giurisprudenza), Wieacker ha finito col rispondervi in senso negativo, ritenendo improbabile che sia Servio, sia giuristi più legati a Cicerone da amicizia (come Aquilio Gallo e più tardi Trebazio) abbiano in

qualche modo subito la sua influenza e recepito suoi insegnamenti o suoi suggerimenti. Un bilancio insomma, nonostante le aspettative, piuttosto povero, con qualche posta all'attivo della giurisprudenza e quasi nessuna all'attivo di Cicerone.

Pensando all'atteggiamento della giurisprudenza verso Cicerone, viene spontaneo il richiamo alla relazione di Dieter Nörr, il quale con la dottrina e l'acume ben noti ai romanisti ha rintracciato nei passi giurisprudenziali a noi pervenuti le citazioni che essi fanno di Cicerone e le ha suggestivamente valutate. Si tratta beninteso di autori parecchio posteriori a Cicerone, dato che dei contemporanei sono rimasti troppo pochi passi perché il ricordo di Cicerone, se mai vi era nelle opere intere, vi si sia conservato. Ma anche le testimonianze a nostra disposizione sono importanti, poiché, mostrando che cosa a distanza di due o tre secoli i giuristi leggevano o sapevano di Cicerone, ci conservano in qualche modo l'eco del significato che egli aveva avuto per i giuristi del suo tempo.

Ora, su un totale di sette citazioni, nessuna fa riferimento all'opera che potrebbe immaginarsi più giuridica, ossia al *De iure civili in artem redigendo*, e due sole attribuiscono a Cicerone una definizione di tipo strettamente giuridico: Cels. D. 50, 16, 96 pr., dove per altro Cicerone è ricordato non come oratore o come scrittore, ma come *arbiter* in un processo e quindi come autore di un precedente giudiziario; Ulp. D. 42, 4, 7, 4, dove la definizione ciceroniana del *latitare* (che non si ritrova in nessuna delle opere a noi pervenute) è tuttavia respinta.

Delle altre cinque citazioni, tre ricorrono nella storia della giurisprudenza delineata nell'*Enchiridion* di Pomponio (D. 1, 2, 2, 40; 43; 46) e riferiscono notizie in qualche modo date da Cicerone su giuristi del suo periodo storico, una, richiamando l'orazione *Pro Cluentio*, riferisce quanto vi si dice sulla donna milesia condannata per aborto (Tryph. D. 48, 19, 39), l'ultima infine (Pap. 48, 4, 8) si rifà alle iniziative repressive di Cicerone console contro i congiurati di Catilina. A quest'ultimo riguardo è degno di nota come in due casi su sette Cicerone sia citato come operatore del diritto (accusatore, appunto, dei catilinati e arbitro in un processo), anziché come oratore o come autore di opere retoriche, filosofiche, ecc. Anche queste citazioni, d'altronde, sono assai significative, poiché mostrano che, a distanza di secoli, Cicerone era personaggio tanto noto ai giuristi e ai loro lettori da non avere bisogno di essere identificato

con qualche qualifica o qualche connotazione. Gli uni e gli altri in effetti avevano studiato le sue opere da adolescenti e, come confermano le rimanenti citazioni, le consultavano, all'occorrenza, da adulti. Solo Ulpiano, tuttavia, in D. 42, 4, 7, 4 ne utilizza una proposizione come avrebbe fatto con quella di un giurista. In tutti gli altri casi appare evidente che Cicerone, pur degno di ricordo da parte dei giuristi, è posto da essi su un piano diverso dal loro.

Posso ora riprendere il tentativo di tracciare un sommario bilancio del *Colloquium*. Al superamento dell'alternativa tra l'esaltazione e la denigrazione di Cicerone si può aggiungere, dopo il riepilogo appena fatto di alcune tra le relazioni ascoltate, il superamento di altre due idee, che hanno avuto credito ancora in tempi recenti: quella che Cicerone (echeggio il titolo della nota opera di Emilio Costa) sia stato un «giureconsulto»; quella, viceversa, che Cicerone abbia poco saputo e poco capito di diritto.

Nessuno dei relatori ha sostenuto, o anche minimamente presupposto, che Cicerone abbia avuto gli interessi, le conoscenze tecniche, gli scopi propri dei giuristi o che i giuristi del tempo lo abbiano considerato o che egli stesso si sia considerato uno dei loro. Da tutte le relazioni è emerso anzi il contrario. L'idea di un Cicerone giurista o, secondo la sua terminologia, *iurisperitus*, tecnico e esperto di diritto, non era già più sostenibile prima di questo *Colloquium*; dopo di esso è definitivamente sepolta. Ma ugualmente mi sembra ormai insostenibile l'idea di un Cicerone ignorante di diritto e incapace di capirlo. Le sue conoscenze in materia giuridica erano vastissime e, per un non giurista, di notevole precisione. L'affermazione fatta da Paul Krüger alla fine del secolo scorso, secondo cui Cicerone non avrebbe capito il diritto privato, appare senz'altro eccessiva, pur tenendo conto che naturalmente Cicerone non aveva la mentalità, né la preparazione di un giurista. Più plausibile la riferita critica di Franz Wieacker per la quale in certi rami del diritto privato l'oratore, dopo la *pro Caecina*, non si sarebbe più tenuto al corrente. Ma a rigore anche gli elementi a sostegno di questa critica, pur non mancando del tutto, sono piuttosto scarsi. E viceversa sono numerosi gli elementi che provano l'ampiezza delle conoscenze giuridiche di Cicerone: specialmente — è vero — nel campo penale, in quello processuale, in quello costituzionale e pubblicistico in genere; ma non soltanto in essi. Assai solide inoltre le sue cognizioni dei principi e delle regole particolari inerenti al governo delle province e all'amministrazione della giustizia nei territori provinciali,

come si avverte benissimo, fra l'altro, nelle *Verrine* e nelle lettere dalla Cilicia.

Ma al di là delle effettive conoscenze è degno della massima attenzione l'interesse di Cicerone per il diritto: un interesse diverso da quello dei giuristi, ma pur sempre vivissimo; e dovuto non solo all'ambizione, connessa alla figura di oratore da lui presa a modello, di conoscere profondamente il diritto, ma anche alla sua convinzione che il diritto sia fondamento del vivere civile e alla sua intrinseca sensibilità per i problemi giuridici. Quando nel *Brutus*, 145 qualificò Crasso, che appunto era un po' il suo modello, « *eloquentium iuris peritissimus* », è ben probabile che egli pensasse anche a sé stesso. Riteneva infatti, senz'ombra di dubbio, di essere il più esperto di diritto fra gli oratori del suo tempo; e lo era realmente. Ma non per questo era (o riteneva di essere) divenuto un giurista, essendo invece rimasto un *eloquens*, un oratore. Tale è precisamente il significato della definizione di Crasso come *eloquentium iuris peritissimus*, valida anche per lui: significato che risulta anche più chiaro, se si considera il contrapporsi di quella definizione alla qualifica data a Q. Mucio Scevola come « *iuris peritorum eloquentissimus* ». In queste poche parole si ha sostanzialmente una sintesi della differenza professionale, nonostante i punti di contatto, tra un oratore che sappia anche di diritto, come — dopo Crasso — Cicerone, e un giurista, che sia anche eloquente, come appunto Q. Mucio.

Naturalmente, come si è detto prima, le conoscenze giuridiche di Cicerone non sono sempre utilizzabili dagli storici moderni per ricostruire con esattezza e completezza il diritto del suo tempo, poiché, in misura varia a seconda del tipo di opera, esse da lui sono state (o possono essere state) riferite in modo deformato o parziale o addirittura taciute. Il contributo quindi che, adoperando filtri e correttivi adatti, si riesce a trarre da Cicerone in materia giuridica finisce con l'essere minore di quello che si sarebbe potuto aspettare. Con tutto ciò il valore delle testimonianze ciceroniane sul diritto dell'ultimo secolo della repubblica e anche dei secoli precedenti rimane di gran lunga il più alto rispetto a quello di tutte le altre fonti; e direi che il risultato ultimo del nostro *Colloquium* è stato quello di rafforzarlo. Certo, un altro grandissimo testimone di quella fase storica del diritto romano, meritevole anzi per la natura delle sue opere di maggiore fiducia, avrebbe potuto essere Varrone. Ma degli scritti di Varrone si è conservato proporzionalmente assai poco, poiché evidentemente i posteri non apprezzarono il loro stile e il loro contenuto altrettanto quanto apprezzarono in-

vece lo stile e il contenuto delle opere ciceroniane e ne fecero quindi assai meno frequenti edizioni e con un numero assai più piccolo di copie, il che ovviamente non favorì la loro conservazione. Cicerone emerge quindi incontrastato come testimone principe del suo tempo, sia degli avvenimenti politici e delle teorie filosofiche, politologiche, retoriche, sia anche del diritto.

Se è vero, come osserva acutamente Wieacker, che, senza Cicerone, i giuristi del tempo avrebbero operato presso a poco allo stesso modo in cui operarono conoscendolo, è altrettanto vero che, senza Cicerone, senza potere leggere le sue opere, noi sapremmo assai poco sia di quei giuristi, sia del diritto che essi hanno contribuito a creare.

Concludo come ho cominciato. Cicerone è un mondo con molte facce e una sola di queste facce è rivolta al diritto. Siamo lungi quindi dal presumere che, se si conosce la faccia rivolta al diritto, si possieda l'intero mondo ciceroniano o si possa almeno averne un'idea precisa. E' tuttavia da ammettere che, mettendo meglio a fuoco tale aspetto, si perfeziona la conoscenza di quell'intero mondo. A sua volta, l'aspetto di Cicerone relativo al diritto comprende una quantità di facce minori; e nessuno potrebbe immaginare che in due giorni di lavori si sia riusciti a prenderle in considerazione tutte. Ne abbiamo considerato alcune; e certamente ora conosciamo queste molto più e molto meglio di quanto non le conoscessimo prima. Poiché inoltre le abbiamo scelte in modo da coprire l'area più significativa o, come suol dirsi, più qualificante del complessivo aspetto giuridico di Cicerone, possiamo ora appunto dire con ragione che l'abbiamo messo meglio a fuoco e che, attraverso di esso, abbiamo contribuito a fare meglio capire, forse anche a fare meglio apprezzare, l'intero mondo ciceroniano.

Questo è precisamente il motivo del nostro compiacimento per il modo in cui il *Colloquium* si è svolto. Questo, di conseguenza, è il grandissimo merito che credo si debba riconoscere ai nostri relatori e agli autori delle comunicazioni; e questa la ragione per la quale, a nome del Centro di Studi Ciceroniani, rinnovo agli uni e agli altri, nel dichiarare chiuso il III *Colloquium Tullianum*, il più sentito, più vivo, più profondo ringraziamento.